

Scritto da Francesco Annunziata
Venerdì 28 Aprile 2017 18:27



Nella ordinanza che segue, la Corte di Cassazione sfiora ma non tocca e, quindi, non risolve il problema relativo alla necessità di evocare o meno in giudizio anche il responsabile del danno
, nel caso di azione promossa dal danneggiato ai sensi dell' art. 149 del Codice delle assicurazioni Private. Infatti, nel provvedimento che segue la Corte si limita ad affermare che,
a prescindere dalla natura necessaria o facoltativa
del litisconsorzio disposto nei confronti del danneggiante, la circostanza che il responsabile civile sia stato chiamato nel giudizio comporta che le eventuali dichiarazioni confessorie rese dallo stesso, pur non vincolando la compagnia di assicurazione devono ritenersi liberamente valutabili dal giudice e, quindi, necessariamente esaminabili quali elementi di prova acquisiti al giudizio (Cass.Civile, ordinanza dell'11.04.2017,n. 9276).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente:

Scritto da Francesco Annunziata
Venerdì 28 Aprile 2017 18:27

ordinanza

sul ricorso 18214-2015 proposto da: DDD PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, <...>, presso lo studio dell'avvocato <...>, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente -

contro

SOCIETA' UNIPOLSAI ASS.NI SPA, in persona del suo procuratore Dott. <...>, elettivamente domiciliata in ROMA, <...>, presso lo studio dell'avvocato <...>, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente -

nonchè contro

CCC MICHELE; - intimato -

avverso la sentenza n. 238/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto da Pietro DDD avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in composizione monocratica depositata in data 7 gennaio 2015, per quanto di ragione e con particolare riguardo alle censure proposte quale violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, n. 3), cod. proc. civ., in relazione agli articoli 149, d.lgs. n. 209 del 2005, 228 e 115, cod. proc. civ.;

Rilevato

che, con sentenza resa in data 9/1/2012, il Giudice di pace di Roma ha dichiarato improponibile la domanda proposta da Pietro DDD nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a. (compagnia assicuratrice dello stesso attore per i danni derivanti dalla circolazione stradale) - con contraddittorio esteso, per ordine del giudice, anche nei confronti di Michele Di Cesare (indicato quale responsabile esclusivo del sinistro stradale dedotto in giudizio) - diretta alla condanna della compagnia convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore a seguito del ridetto

Scritto da Francesco Annunziata
Venerdì 28 Aprile 2017 18:27

sinistro;

che, sull'appello del DDD, il Tribunale di Roma, pur ritenendo proponibile la domanda originariamente avanzata dall'attore, ne ha rilevato l'infondatezza, in assenza di elementi probatori di riscontro;

che, in particolare, il tribunale ha evidenziato come, non essendo il Di Cesare passivamente legittimato a contraddire alla domanda proposta dall'attore in via diretta nei confronti del proprio assicuratore (ai sensi dell'art. 149, co. 6, del codice delle assicurazioni private), l'interrogatorio formale reso in primo grado dallo stesso Di Cesare doveva ritenersi del tutto irrilevante;

che, avverso la sentenza d'appello, Pietro DDD ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.) resiste con controricorso;

Scritto da Francesco Annunziata
Venerdì 28 Aprile 2017 18:27

che Michele Di Cesare non ha svolto difese in questa sede;

che il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo, in accoglimento del ricorso, per la cassazione della sentenza impugnata;

considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 149 del codice delle assicurazioni private (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice d'appello erroneamente escluso la legittimazione passiva del Di Cesare rispetto all'azione promossa dal danneggiato;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, nonché per violazione degli artt. 228 e 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto totalmente irrilevante l'interrogatorio formale reso dal danneggiante nel corso del giudizio di primo grado, in tal modo trascurando la considerazione di un elemento di prova ritualmente acquisito al giudizio ai fini della decisione;

che il secondo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del primo;

che, infatti, a prescindere dalla natura necessaria o facoltativa del litisconsorzio disposto nei confronti del danneggiante, assume carattere decisiva la circostanza che il Di Cesare fu in ogni caso chiamato a partecipare al processo al fine di estendere nei relativi confronti l'efficacia dell'accertamento sulle modalità di verifica del sinistro;

che, conseguentemente, in detta qualità di parte, il Di Cesare ha ritualmente reso l'interrogatorio formale a lui deferito;

che le eventuali dichiarazioni confessorie rese in tale sede dal Di Cesare, pur non vincolando la compagnia assicuratrice litisconsorte, avrebbero dovuto ritenersi liberamente valutabili dal giudice e, dunque, necessariamente esaminabili quali elemento di prova acquisito al giudizio;

che, pertanto, l'affermazione del giudice d'appello - secondo cui, non essendo il Di Cesare legittimato a contraddire alla domanda proposta del danneggiato, le relative dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dovevano considerarsi totalmente irrilevanti (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) - costituisce violazione dell'art. 115 c.p.c., ai sensi del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, in accoglimento del secondo motivo di ricorso (assorbito il primo), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con

Scritto da Francesco Annunziata
Venerdì 28 Aprile 2017 18:27

rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

Civile, il 10 marzo 2017.